



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO POLITICHE STRUTTURALI DELL'OCCUPAZIONE

AVVISO PUBBLICO

TIROCINI EXTRACURRICULARI

FINANZIATI DALL'ART. 44, COMMA 6-bis, D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Sommario

CAPO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1 FINALITÀ E OGGETTO	5
ARTICOLO 2 RISORSE DISPONIBILI E CAPACITÀ OPERATIVA	5
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI	6
CAPO II DESTINATARI E REQUISITI	6
ARTICOLO 4 BENEFICIARI TIROCINANTI	6
ARTICOLO 5 SOGGETTI PROMOTORI	7
ARTICOLO 6 SOGGETTI OSPITANTI	8
ARTICOLO 7 LIMITI NUMERICI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	9
CAPO III CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO	10
ARTICOLO 8 DURATA E ARTICOLAZIONE	10
ARTICOLO 9 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE	11
ARTICOLO 10 GARANZIE ASSICURATIVE	12
ARTICOLO 11 PATTO DI SERVIZIO E DIRITTI DEL TIROCINANTE	12
CAPO IV PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	13
ARTICOLO 12 SISTEMA DI ATTIVAZIONE E CALENDARIO	13
ARTICOLO 13 ABBINAMENTO TRA IL BENEFICIARIO ED IL SOGGETTO OSPITANTE	14
ARTICOLO 14 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	14
ARTICOLO 15 ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE REGIONALE	16
ARTICOLO 16 CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE	16
ARTICOLO 17 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE	17
ARTICOLO 18 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE	18
ARTICOLI 19 TUTORAGGIO	19
ARTICOLO 20 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E PROROGA	20
CAPO VI - INDENNITÀ E REMUNERAZIONI	21
ARTICOLO 21 EROGAZIONE INDENNITÀ AI TIROCINANTI	21
ARTICOLO 22 REMUNERAZIONE SOGGETTO PROMOTORE	21
CAPO VII - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONI	22
ARTICOLO 23 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	22
ARTICOLO 24 DOSSIER INDIVIDUALE E ATTESTAZIONE FINALE	23



CAPO VIII MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI	23
ARTICOLO 25 SISTEMA DI MONITORAGGIO	23
ARTICOLO 26 CONTROLLI IN ITINERE E VERIFICHE IN LOCO	24
ARTICOLO 27 IRREGOLARITÀ E SANZIONI	25
ARTICOLO 28 RECUPERO SOMME	26
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI	26
ARTICOLO 29 CLAUSOLA DI SUBENTRO ARAL	26
ARTICOLO 30 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	26
ARTICOLO 31 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	27
ARTICOLO 32 RIFERIMENTI E CONTATTI	27
ARTICOLO 33 INDIRIZZI OPERATIVI	28

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche attive del lavoro e in attuazione del Piano Nazionale per le Politiche Attive, intende promuovere percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo attraverso esperienze di tirocinio extracurriculare di qualità, rivolte prioritariamente a persone che hanno concluso percorsi nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) senza conseguire un esito occupazionale stabile.

Il presente Avviso si inserisce nel quadro delle azioni regionali volte a contrastare la disoccupazione di lunga durata e a favorire l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro, attraverso esperienze formative on-the-job presso datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale.

L'intervento trova copertura finanziaria nelle risorse nazionali del Piano Triennale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, ed è disciplinato nel rispetto delle Linee Guida regionali per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. n. 488 del 30.07.2025 ed entrate in vigore il 18.09.2025 (di seguito, denominate "Linee Guida Regionali").

Base giuridica e normativa di riferimento:

Normativa europea:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (FSE+)
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (disposizioni comuni fondi SIE)

Normativa nazionale:

- Legge 28.06.2012, n. 92 (riforma mercato del lavoro)
- D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, art. 44, comma 6-bis (Piano Triennale Politiche Attive)
- D.Lgs. 14.09.2015, n. 150 (riordino servizi per il lavoro e politiche attive)
- Legge 30.12.2021, n. 234, art. 1, commi 720-729 (disciplina tirocini)
- Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017 (Linee guida nazionali tirocini extracurricolari)
- Schema di Convenzione INPS-Regioni adottato con Deliberazione del CdA INPS n. 170 del 29.10.2025 per l'erogazione degli importi ex art. 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148/2015
- Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Convenzione Regione Abruzzo-INPS

Normativa regionale:

- Legge Regionale 22.08.2025, n. 26 — Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 30.07.2025 — Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo (in vigore dal 18.09.2025 e, d'ora in poi, definite "Linee Guida Regionali")
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 16.09.2025 — Piano di Programmazione 2025: utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui all'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015, così come integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 17 febbraio 2026 n. 70
- L.R. 29.12.2025, n. 36, art. 3 Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese).

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E OGGETTO

- 1) Il presente Avviso ha per oggetto l'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento lavorativo finalizzati a:
 - a) favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone disoccupate o inoccupate;
 - b) consentire ai tirocinanti di acquisire competenze professionali attraverso l'esperienza diretta in contesti produttivi;
 - c) facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante l'accompagnamento qualificato dei servizi pubblici per l'impiego;
 - d) promuovere l'occupazione stabile attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite durante il tirocinio.
- 2) I tirocini di cui al presente Avviso si configurano come percorsi formativi di orientamento e formazione professionale, ai sensi dell'art. 1, comma 720, Legge 30.12.2021, n. 234, e non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.
- 3) I tirocini sono promossi dai Soggetti Promotori di cui all'art. 7 delle Linee Guida Regionali.
- 4) Priorità nell'accesso ai tirocini è riconosciuta a:
 - a) beneficiari che hanno concluso percorsi nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) senza conseguire un'assunzione;
 - b) percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI);
 - c) percettori di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL);
 - d) percettori di Assegno di Inclusione (ADI);
 - e) disoccupati ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015.

ARTICOLO 2 - RISORSE DISPONIBILI E CAPACITÀ OPERATIVA

- 1) Per l'attuazione del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie pari a complessivi € **10.000.000,00** a valere sul Piano Triennale per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, come definito dalla D.G.R. n. 597 del 16.09.2025 e ss.mm.ii.
- 2) Le risorse di cui al primo comma sono destinate a finanziare **l'indennità di partecipazione ai tirocinanti (€ 800,00 lordi mensili)**.
- 3) Con le risorse disponibili si prevede l'attivazione di tirocini extracurricolari la cui durata è stabilita ai sensi dell'art. 12 delle Linee Guida Regionali.
- 4) La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa, della disponibilità di ulteriori risorse o di eventuali economie di gestione, previa verifica della capienza delle risorse disponibili e compatibilità con il Piano di Programmazione approvato con la D.G.R. n. 597/2025 e ss.mm.ii.
- 5) Le spese relative alle garanzie assicurative di cui all'art. 10 del presente Avviso sono a carico dei soggetti ospitanti, secondo le modalità ivi previste.
- 6) L'erogazione delle indennità di partecipazione ai tirocinanti, ai sensi dell'articolo 21 del presente Avviso, avviene tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di ente pagatore, in conformità della Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo ed INPS in attuazione dello Schema di Convenzione adottato con Deliberazione del C.d.A. dell'INPS n. 170 del 29.10.2025, in applicazione dell'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, dell'art. 3, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 6 del 04.07.2022, della D.G.R. n. 597 del 16.09.2025 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) **Tirocinio extracurriculare:** percorso formativo finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, non costituente rapporto di lavoro, disciplinato dalle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 488/2025;
- b) **Beneficiario o tirocinante:** persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Avviso, destinatari del tirocinio;
- c) **Soggetto promotore:** Soggetti ricompresi nell'art. 7 delle Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo che promuovono il tirocinio, svolgono le funzioni di accompagnamento, tutoraggio, vigilanza e certificazione.
- d) **Soggetto ospitante:** datore di lavoro privato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 delle Linee Guida per l'attuazione dei tirocini nella Regione Abruzzo presso il quale si svolge il tirocinio;
- e) **Progetto Formativo Individuale (PFI):** documento che definisce gli obiettivi formativi, le modalità di svolgimento, le competenze da acquisire e i diritti e doveri delle parti coinvolte nel tirocinio;
- f) **Convenzione:** accordo stipulato tra soggetto promotore e soggetto ospitante che disciplina le condizioni generali del tirocinio;
- g) **Tutor del soggetto promotore (tutor didattico):** è la persona responsabile della progettazione, del coordinamento organizzativo e del monitoraggio del tirocinio;
- h) **Tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale):** lavoratore del soggetto ospitante, in possesso di adeguate competenze ed esperienza, responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante;
- i) **Categorie fragili o svantaggiate:** beneficiari rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 3, del presente Avviso;
- j) **Patto di Servizio Personalizzato:** documento sottoscritto tra il beneficiario e il Centro per l'Impiego, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015, che individua il percorso di politiche attive personalizzato;
- k) **ARAL:** Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con L.R. 22.08.2025, n. 26;
- l) **Comunicazione Obbligatoria (COB):** comunicazione telematica al sistema informativo regionale di cui all'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996 e ss.mm.ii..

CAPO II - DESTINATARI E REQUISITI

ARTICOLO 4 - BENEFICIARI TIROCINANTI

- 1) Possono accedere ai benefici del presente Avviso le persone fisiche maggiorenni che si trovino in una delle seguenti condizioni occupazionali:
 - a) soggetti in stato di disoccupazione ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015 ed iscritti al Centro per l'Impiego con Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità;
 - b) inoccupati, ossia persone che non abbiano mai svolto un'attività lavorativa e siano in cerca di occupazione iscritti al Centro per l'Impiego con Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità;
 - c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, fondi di solidarietà bilaterali);
 - d) lavoratori a rischio di disoccupazione ex art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 150/2015, ossia coloro ai quali sia stato intimato il licenziamento mediante apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso.
 - e) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. 08.04.2003 n. 66.
- 2) Ai fini dell'accesso al tirocinio, i beneficiari devono:
 - a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

- b) essere iscritti al Centro per l'Impiego della Regione Abruzzo con DID valida da almeno quindici giorni alla data di presentazione della manifestazione di interesse;
 - c) aver sottoscritto presso il Centro per l'Impiego il Patto di Servizio Personalizzato ex art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015, o sottoscriverlo contestualmente all'avvio della procedura di abbinamento;
 - d) non essere già destinatari di altro tirocinio extracurricolare in corso, anche al di fuori del presente Avviso;
 - e) non aver svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, nei due anni precedenti nessun rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (ivi compreso part time, lavoro occasionale, p.iva, etc.) avente ad oggetto le mansioni per cui si chiede di attivare il tirocinio;
- 3) Ai fini della determinazione dell'indennità di partecipazione, secondo il modello di cui all'art. 3, comma 2, delle Linee Guida, sono considerate categorie fragili o svantaggiate quelle indicate dall'art. 10, comma 1, lett. f) e g), delle Linee Guida Regionali, la cui sussistenza dovrà essere certificata dalla relativa Autorità competente.
- 4) Nel seguente ordine, è riconosciuta una priorità di accesso a:
- a) i beneficiari che hanno concluso percorsi GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) senza esito occupazionale;
 - b) i percettori di NASPI, SFL o ADI alla data di avvio del tirocinio;
 - c) i disoccupati di lunga durata iscritti al Centro per l'Impiego da oltre dodici mesi;
- 5) I beneficiari che fruiscono di forme di sostegno al reddito possono accedere al tirocinio. In tal caso, l'INPS provvede al pagamento della sola quota di indennità eccedente l'importo del sostegno percepito, fino a concorrenza dell'importo dell'indennità prevista dall'Avviso (€ 800,00 mensili).
- 6) Non possono accedere ai benefici del presente Avviso coloro che svolgono attività abilitante alla professione regolamentata per svolgere il tirocinio inerente.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI PROMOTORI

- 1) I tirocini di cui al presente Avviso sono promossi dai seguenti soggetti promotori indicati dall'art. 7 delle Linee Guida Regionali:
- a) **i Centri per l'Impiego**, anche su richiesta di attivazione da parte dei datori di lavoro interessati alla stipula del patto di tirocinio;
 - b) **le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali** che rilasciano titoli accademici e dell'AFAM;
 - c) **le istituzioni scolastiche statali e non statali** che rilasciano titoli di studio con valore legale;
 - d) **gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)** ex Legge 15.07.2022 n. 99;
 - e) **le altre istituzioni di alta formazione** che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
 - f) **le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale** relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
 - g) **le Aziende Sanitarie Locali**, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitanti e di reinserimento sociale;
 - h) **i servizi di inserimento per disabili** gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo;
 - i) **le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato**;
 - j) **le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori**;
 - k) **gli enti bilaterali**;
 - l) **le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità**;
 - m) **i soggetti non aventi scopo di lucro** iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;

- n) **i soggetti autorizzati all'intermediazione** dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi degli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003;
 - o) **i soggetti autorizzati all'intermediazione** ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 150/2015, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti autorizzati ex lege all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 276/2003;
 - p) **i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro** ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 150/2015 e della D.G.R. 29.12.2015 n. 1100, che abbiano sede operativa in Abruzzo;
 - q) **gli organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo** ai sensi della D.G.R. 17.01.2018 n. 7, che erogano attività di formazione e di orientamento;
 - r) **i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la formazione e l'orientamento;**
 - s) **le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro**, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione delle Regione Abruzzo.
- 2) I soggetti promotori svolgono le seguenti funzioni:
- a) informazione e orientamento ai potenziali beneficiari sulle opportunità di tirocinio e sui percorsi formativi disponibili;
 - b) verifica dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e dei soggetti ospitanti;
 - c) abbinamento (incrocio domanda-offerta) tra beneficiari e soggetti ospitanti, sulla base delle competenze, aspirazioni e caratteristiche professionali del beneficiario e delle esigenze formative del soggetto ospitante;
 - d) stipula della Convenzione con il soggetto ospitante e predisposizione del Progetto Formativo Individuale, in collaborazione con il tirocinante e il soggetto ospitante;
 - e) richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo per l'attivazione del tirocinio, secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente Avviso;
 - f) tutoraggio e monitoraggio del corretto svolgimento del tirocinio, mediante visite in loco, colloqui con il tirocinante e verifiche documentali;
 - g) certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante al termine del percorso, mediante rilascio dell'attestazione finale di cui all'art. 24 del presente Avviso;
 - h) segnalazione di irregolarità ai competenti organi ispettivi, nei casi di violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione o dal Progetto Formativo Individuale;
 - i) trasmissione di dati e documentazione alla Regione Abruzzo per le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione.
- 3) Per ciascun tirocinio, il soggetto promotore individua un tutor definito tutor didattico, scelto tra il personale in possesso di competenze, professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. Il tutor del soggetto promotore svolge funzioni di raccordo tra soggetto ospitante, tirocinante e soggetto promotore, monitora l'andamento del tirocinio mediante contatti periodici con il tutor del soggetto ospitante e con il tirocinante, e verifica la conformità del percorso rispetto al Piano Formativo Individuale, intervenendo tempestivamente in caso di criticità o anomalie (cfr., art. 22, comma 2, delle Linee Guida Regionali)
- 4) Nel rispetto del limite previsto dall'art. 22, comma 3, delle Linee Guida Regionali, ciascun tutor del soggetto promotore può seguire contemporaneamente un massimo di venti tirocinanti, salvo il caso di tirocini attivati presso il medesimo soggetto ospitante con analoghi obiettivi formativi.
- 5) Il soggetto promotore è responsabile della corretta attuazione del tirocinio e della veridicità delle informazioni e della documentazione trasmessa alla Regione Abruzzo.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI OSPITANTI

- 1) Fermo restando quanto disposto dell'art. 8 delle Linee Guida Regionali, possono ospitare i tirocinanti di cui al presente Avviso i datori di lavoro privati aventi unità operativa nel territorio della Regione Abruzzo, presso la quale si svolge il tirocinio, in possesso dei seguenti requisiti di affidabilità:
- a) applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

- b) rispetto delle disposizioni in materia di previdenza e contribuzione;
 - c) rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - e) non aver subito sanzioni in materia di previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di intermediazione irregolare e/o fraudolenta di manodopera;
 - f) aver rispettato in passato la normativa concernente il corretto utilizzo dei tirocini;
 - g) non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi antecedenti l'attivazione del tirocinio;
 - h) non avere in corso procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui sussistano appositi accordi con le organizzazioni sindacali territorialmente più rappresentative;
 - i) non prevedere l'attivazione di tirocini in presenza di procedure concorsuali, fatta salva l'ipotesi in cui sussistano specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- 2) I soggetti ospitanti devono possedere i requisiti di affidabilità previsti dall'art. 8, comma 3, delle Linee Guida Regionali.

ARTICOLO 7 - LIMITI NUMERICI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- 1) Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili presso ciascuna unità operativa del soggetto ospitante è determinato in relazione alla dimensione aziendale, calcolata sulla base dei dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia antecedente alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine dello stesso, secondo i seguenti parametri previsti dall'art. 11 delle Linee Guida Regionali:
- a) **da zero a cinque dipendenti:** massimo un tirocinante;
 - b) **da sei a venti dipendenti:** massimo due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) **oltre venti dipendenti:** massimo un numero di tirocinanti pari al 10% (dieci per cento) dei lavoratori presenti, con arrotondamento all'unità superiore.
- 2) Qualora il soggetto ospitante privato non abbia dipendenti a tempo indeterminato e determinato, deve essere titolare di una struttura organizzativa caratterizzata dal suo apporto di lavoro diretto, al fine di svolgere la funzione di tutor di cui all'articolo 19 del presente Avviso.
- 3) Nel caso di lavoratori a tempo parziale, il computo è effettuato in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato. Le frazioni di orario superiori al 50% dell'orario a tempo pieno sono arrotondate all'unità superiore.
- 4) Sono esclusi dal computo di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo:
- a) i lavoratori con contratto di apprendistato;
 - b) i lavoratori con contratto di somministrazione
- 5) Sono inclusi nel computo i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa stessa.
- 6) I limiti numerici di cui al primo comma del presente articolo non trovano applicazione in presenza di tirocini attivati in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 1, Legge n. 68/1999, e di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, Legge n. 381/1991.
- 7) I soggetti ospitanti privi di dipendenti a tempo indeterminato o determinato possono comunque ospitare un tirocinante, a condizione che il titolare o il legale rappresentante svolga personalmente la funzione di tutor aziendale di cui all'art. 19 del presente Avviso.
- 8) Il soggetto ospitante è tenuto a conservare agli atti e a esibire su richiesta degli organi di controllo la documentazione comprovante il rispetto dei limiti numerici e dei requisiti di cui al presente articolo.
- 9) Per le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato, è possibile usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione

dei medesimi. In tali casi, quindi, il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie.

CAPO III - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

ARTICOLO 8 - DURATA E ARTICOLAZIONE

- 1) I tirocini di cui al presente Avviso hanno una durata minima di due mesi e una durata massima, comprensiva di eventuali proroghe, di:
 - a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento rivolti a neodiplomati, neolaureati o soggetti che abbiano conseguito certificati di specializzazione tecnica superiore, diplomi di tecnico superiore o qualifiche professionali, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del titolo;
 - b) dodici mesi per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti a:
 - i. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015;
 - ii. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito o a rischio di disoccupazione;
 - iii. soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 3¹ del presente Avviso;
 - c) ventiquattro mesi per i soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali e gli invalidi civili di cui all'articolo 1, comma 1, Legge n. 68/1999.
- 2) Il tirocinio si articola in un percorso formativo con le seguenti caratteristiche:
 - a) orario giornaliero: massimo 8 ore al giorno, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
 - b) orario settimanale: non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.
 - c) la durata effettiva del tirocinio è stabilita nel Piano Formativo Individuale in relazione alla complessità delle competenze da acquisire, agli obiettivi formativi del percorso e alle caratteristiche del tirocinante, nel rispetto della durata massima di cui al primo comma del presente articolo.
- 3) Il tirocinio si svolge, di norma, in fascia oraria diurna. Lo svolgimento in fascia serale o notturna è ammesso esclusivamente qualora la specifica attività del soggetto ospitante lo richieda e ciò sia espressamente motivato nel Progetto Formativo Individuale, nel rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente e degli artt. 15 e 17, Legge 17.10.1967, n. 977.
- 4) L'istanza di autorizzazione può essere presentata in qualsiasi momento ("flusso continuo"), secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 12 del presente Avviso. Il tirocinio deve essere avviato il primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'autorizzazione al soggetto promotore. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione decade e il soggetto promotore deve presentare una nuova domanda.
- 5) La sede di svolgimento del tirocinio deve essere localizzata nel territorio della Regione Abruzzo. Sono ammissibili brevi periodi formativi presso altre sedi o unità operative del medesimo soggetto ospitante, anche ubicate in altre regioni, per un massimo di trenta giorni complessivi (anche non continuativi). Tali periodi devono essere espressamente indicati nel Progetto Formativo Individuale con specifica motivazione della loro necessità ai fini dell'arricchimento delle competenze.
- 6) Il tirocinio può essere sospeso, senza corresponsione dell'indennità di partecipazione, nei seguenti casi:
 - a) maternità;
 - b) infortunio sul lavoro di durata pari o superiore a trenta giorni consecutivi di calendario;
 - c) malattia di durata pari o superiore a trenta giorni consecutivi di calendario;
 - d) chiusura dell'attività del soggetto ospitante per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi di calendario;
 - e) causa di forza maggiore debitamente documentata;

¹ Art. 12, commi 1 e 2, delle Linee Guida Regionali – All. A alla D.G.R. n. 488/2025

- Le modalità operative di comunicazione e di gestione della sospensione sono disciplinate dall'articolo 20 del presente Avviso. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della durata complessiva del tirocinio che, pertanto, può essere prorogato di un periodo pari alla durata della sospensione stessa.
- 7) Il tirocinio può essere prorogato, anche più volte, nel rispetto della durata massima complessiva di cui al primo comma, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente Avviso. La proroga deve essere:
- a) motivata da specifiche esigenze formative, con particolare riferimento alla necessità di completare l'acquisizione delle competenze previste nel Piano Formativo Individuale;
 - b) adeguatamente documentata mediante aggiornamento del Piano Formativo Individuale, con indicazione degli obiettivi ancora da raggiungere e delle attività da svolgere;
 - c) comunicata all'INPS e al sistema informativo regionale secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 20 del presente Avviso.
- 8) Non è ammesso il rinnovo del tirocinio tra il medesimo beneficiario e il medesimo soggetto ospitante. Ai sensi dell'art. 15 delle Linee Guida Regionali, il rinnovo non può, in ogni caso, essere finanziato dal presente Avviso;
- 9) Il tirocinio può essere interrotto anticipatamente:
- a) dal tirocinante, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta motivata al soggetto promotore e al soggetto ospitante;
 - b) dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, in caso di gravi inadempienze della controparte o del tirocinante, mediante comunicazione scritta motivata alle altre parti.
 - c) dal soggetto promotore, in caso di mancato rispetto delle previsioni del Piano Formativo Individuale o della Convenzione, con particolare riferimento:
 - i. alle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - ii. all'orario e alle modalità di svolgimento del tirocinio;
 - iii. agli obiettivi formativi e alle attività previste;
 - iv. al comportamento del tirocinante o del soggetto ospitante contrario ai doveri rispettivamente previsti dall'articolo 11 del presente Avviso.
- In tal caso, il soggetto promotore comunica l'interruzione al soggetto ospitante, al tirocinante e al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, con indicazione delle motivazioni.
- 10) Ai fini del riconoscimento dell'indennità mensile di partecipazione:
- a) il tirocinante deve aver effettivamente svolto almeno il 70% (settanta per cento) delle ore mensili previste dal Piano Formativo Individuale. L'indennità è corrisposta per intero in presenza di tale percentuale minima di partecipazione;
 - b) in presenza di una partecipazione inferiore al 70% (settanta per cento), l'indennità è calcolata proporzionalmente sui giorni di effettiva presenza, salvo i casi di sospensione di cui al sesto comma del presente articolo;
 - c) durante i periodi di sospensione del tirocinio, ai sensi del comma 6, del presente articolo, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità;
 - d) le assenze non giustificate superiori al 30% (trenta per cento) delle ore mensili previste costituiscono motivo di interruzione del tirocinio da parte del soggetto promotore.

ARTICOLO 9 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- 1) Ai tirocinanti è riconosciuta un'indennità mensile di partecipazione pari a € 800,00 (euro ottocento/00) lordi, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali.
- 2) L'indennità di partecipazione:
- a) è riconosciuta per ciascun mese in cui il tirocinante abbia effettivamente svolto almeno il 70% (settanta per cento) delle ore previste dal Progetto Formativo Individuale;
 - b) è soggetta a tassazione fiscale come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (a far data dal 01.01.2027, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 19.06.2026, n.117), con applicazione delle relative aliquote IRPEF progressive e delle detrazioni previste dalla normativa vigente;
 - c) non è soggetta a contribuzione previdenziale;

- d) è cumulabile con forme di sostegno al reddito eventualmente percepite dal beneficiario, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del presente Avviso.
- 3) L'indennità di partecipazione è erogata dall'INPS, come da apposita convenzione ex articolo 2, comma 6, del presente Avviso, sottoscritta tra la Regione Abruzzo e l'Istituto, su flussi mensili validati dalla Regione Abruzzo, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dal tirocinante.
- 4) Nel caso in cui il tirocinante percepisca forme di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, assegno di inclusione, altre indennità), l'INPS provvede al pagamento della sola quota eccedente l'importo del sostegno, fino a concorrenza dell'indennità prevista dall'Avviso (€ 800,00 mensili lordi).
- 5) L'indennità è corrisposta direttamente dall'INPS in base alla procedura prevista all'art. 21 del presente Avviso.
- 6) In caso di interruzione anticipata del tirocinio, l'indennità è riconosciuta esclusivamente per i mesi effettivamente svolti con almeno il 70% (settanta per cento) delle ore previste.

ARTICOLO 10 - GARANZIE ASSICURATIVE

- 1) Per tutta la durata del tirocinio, il tirocinante deve essere coperto da:
- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124;
 - b) assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
- 2) Gli oneri relativi alle coperture assicurative, di cui al primo comma del presente articolo, sono a carico del soggetto ospitante, secondo quanto espressamente previsto nella Convenzione stipulata con il soggetto promotore.
- 3) Il soggetto ospitante è tenuto a:
- a) stipulare le polizze assicurative prima dell'avvio del tirocinio;
 - b) trasmettere al soggetto promotore copia delle polizze e delle quietanze di pagamento dei premi;
 - c) indicare nella Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale gli estremi delle posizioni assicurative (numero posizione INAIL, compagnia assicurativa e numero polizza RC).
- 4) In assenza di copertura assicurativa regolare, il tirocinio non può essere avviato. In caso di scadenza delle polizze durante il tirocinio senza rinnovo, il tirocinio è immediatamente sospeso fino al ripristino delle coperture.
- 5) Il soggetto promotore verifica la regolarità delle coperture assicurative prima dell'autorizzazione del tirocinio e periodicamente durante lo svolgimento.

ARTICOLO 11 - PATTO DI SERVIZIO E DIRITTI DEL TIROCINANTE

- 1) L'accesso al tirocinio è subordinato alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 150/2015, e dell'art. 17, comma 4, delle Linee Guida Regionali.
- 2) Il Patto di Servizio può essere sottoscritto:
- a) prima della manifestazione di interesse al tirocinio;
 - b) contestualmente all'avvio della procedura di abbinamento.
- 3) Per i beneficiari che hanno già sottoscritto un Patto di Servizio nell'ambito del Programma GOL o di altri programmi regionali, tale Patto è valido ai fini del presente Avviso, previa integrazione mediante Addendum nel quale sono indicati:
- a) l'obiettivo professionale del tirocinio;
 - b) la categoria di appartenenza (fragile/altro) ai fini della determinazione dell'indennità;
 - c) gli impegni reciproci del beneficiario e del Centro per l'Impiego.
- 4) Il tirocinante ha diritto a:
- a) la formazione e l'informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008, a cura e spese del soggetto ospitante;
 - b) la sorveglianza sanitaria, ove prevista in relazione ai rischi specifici dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008, a cura e spese del soggetto ospitante;
 - c) l'affiancamento costante da parte del tutor aziendale per tutta la durata del tirocinio;
 - d) la certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso, mediante rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 24 del presente Avviso;

- e) la sospensione del tirocinio nei casi previsti dall'articolo 20 del presente Avviso;
 - f) l'interruzione anticipata del tirocinio, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta motivata.
- 5) Il tirocinante è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale con diligenza e impegno;
 - b) rispettare le disposizioni organizzative del soggetto ospitante, incluse quelle in materia di sicurezza;
 - c) mantenere la riservatezza su informazioni riservate o dati sensibili di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
 - d) firmare quotidianamente il registro delle presenze;
 - e) comunicare preventivamente e tempestivamente le assenze al soggetto ospitante e al soggetto promotore;
 - f) partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione richieste dal soggetto promotore;
 - g) non svolgere altre attività di tirocinio o di lavoro durante il medesimo orario previsto per il tirocinio.
- 6) Il tirocinante può segnalare al soggetto promotore eventuali difformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al Progetto Formativo Individuale o violazioni degli obblighi del soggetto ospitante.

CAPO IV - PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 12 - SISTEMA DI ATTIVAZIONE E CALENDARIO

- 1) L'attivazione dei tirocini avviene attraverso un sistema a sportello con procedura valutativa a flusso continuo.
- 2) Le domande di autorizzazione possono essere presentate dai soggetti promotori in qualsiasi momento, a decorrere dalla data di apertura dello sportello indicata nel successivo terzo comma del presente articolo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
- 3) Lo sportello digitale della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> per la presentazione delle domande è reso disponibile **a decorrere dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2026**.
- 4) Lo sportello rimane attivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili o fino alla chiusura disposta dalla Regione Abruzzo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
- 5) Le domande sono presentate sullo Sportello Digitale della Regione Abruzzo e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell'orario di protocollazione sul sistema informativo regionale.
- 6) Il termine massimo per la conclusione dell'istruttoria e la comunicazione dell'esito è di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
- 7) L'atto di autorizzazione costituisce condizione necessaria per l'avvio del tirocinio e indica la data di decorrenza dello stesso, che coincide con il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l'autorizzazione al soggetto promotore.
- 8) In caso di documentazione incompleta o non conforme, la domanda deve essere rigettata e deve essere presentata nuovamente, completa di tutta la documentazione, sullo Sportello Digitale. In tal caso, il termine di quindici giorni previsti per l'istruttoria decorre dalla data del nuovo invio.
- 9) Il provvedimento di autorizzazione del tirocinio è notificato al soggetto promotore tramite posta elettronica certificata (PEC) e mediante pubblicazione nell'area riservata del sistema informativo regionale. Il tirocinio deve essere avviato il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l'autorizzazione, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del presente Avviso. Decorso inutilmente il termine l'autorizzazione decade automaticamente.
- 10) Le domande possono essere presentate fino al raggiungimento del 90% (novanta per cento) delle risorse finanziarie disponibili. Al raggiungimento di tale soglia, la Regione Abruzzo pubblica sul portale istituzionale e sul portale SELFI un avviso di imminente chiusura dello sportello, con indicazione della data presumibile di esaurimento risorse. Le domande presentate successivamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse non sono istruite.
- 11) La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di:
 - a) sospendere temporaneamente lo sportello per esigenze organizzative, tecniche o di verifica dello stato di avanzamento della spesa, dandone apposita comunicazione sul portale istituzionale;

- b) riaprire lo sportello in caso di economie derivanti da rinunce, revoche o decadenze, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul portale istituzionale e sul portale SELF;I
- c) chiudere anticipatamente lo sportello in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, dandone immediata comunicazione sui portali di cui alla lettera b).

ARTICOLO 13 - ABBINAMENTO TRA IL BENEFICIARIO E IL SOGGETTO OSPITANTE

- 1) L'abbinamento tra il beneficiario e il soggetto ospitante avviene su iniziativa del soggetto promotore, nell'ambito delle proprie attività di orientamento e intermediazione, secondo le modalità stabilite dal presente Avviso.
- 2) Il soggetto promotore, prima di procedere alla presentazione della domanda di autorizzazione, verifica:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario di cui all'articolo 4 del presente Avviso;
 - b) il possesso dei requisiti del soggetto ospitante di cui all'articolo 6 del presente Avviso;
 - c) il rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 7 del presente Avviso;
 - d) l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), e all'articolo 6 del presente Avviso;
 - e) la coerenza tra il profilo del beneficiario, gli obiettivi formativi e le attività previste presso il soggetto ospitante.
- 3) Il soggetto promotore convoca il beneficiario per un colloquio di orientamento obbligatorio, finalizzato a:
 - a) illustrare le caratteristiche del tirocinio, i diritti e i doveri delle parti;
 - b) valutare le competenze, le esperienze e le aspirazioni professionali del beneficiario;
 - c) verificare la motivazione e l'idoneità rispetto all'opportunità di tirocinio;
 - d) definire gli obiettivi formativi personalizzati.
- 4) Il colloquio è documentato mediante verbale sottoscritto dal beneficiario e dal tutor del soggetto promotore.
- 5) In caso di esito positivo delle verifiche, il soggetto promotore predispose la Convenzione e il Piano Formativo Individuale, in collaborazione con il beneficiario e il soggetto ospitante, e presenta la domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Avviso.
- 6) Le modalità operative di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle procedure di abbinamento, alla modulistica, agli obblighi documentali e alle modalità di utilizzo degli strumenti informativi disponibili, sono definite con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio competente.

ARTICOLO 14 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Il soggetto promotore, completate le attività di abbinamento e verificati i requisiti di cui all'articolo 13 del presente Avviso, presenta al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive la domanda di autorizzazione all'attivazione del tirocinio.
- 2) La domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dai soggetti promotori tramite lo sportello digitale della Regione Abruzzo, accessibile all'indirizzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/>, secondo le modalità e i termini indicati negli indirizzi operativi di cui all'articolo 33 del presente Avviso. Non sono ammesse domande presentate da beneficiari tirocinanti o da soggetti ospitanti.
- 3) La domanda di autorizzazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici, codice fiscale, residenza e domicilio del beneficiario;
 - b) stato occupazionale del beneficiario e data di iscrizione presso il Centro per l'Impiego;
 - c) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale e unità operativa presso cui si svolge il tirocinio del soggetto ospitante;
 - d) codice ATECO dell'attività del soggetto ospitante;
 - e) profilo professionale oggetto del tirocinio, indicato mediante codice della Classificazione delle Professioni (CP ISTAT);
 - f) denominazione e dati identificativi del soggetto promotore;
 - g) nominativo del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante.

- 4) Alla domanda di autorizzazione devono essere obbligatoriamente allegati:
- a) Convenzione di tirocinio sottoscritta digitalmente o con firma autografa da soggetto promotore e soggetto ospitante, redatta secondo il modello predisposto dalla Regione Abruzzo (All.1) come da art. 16 del presente Avviso;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto ospitante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (All. 1) attestante:
 - i. il possesso dei requisiti di affidabilità di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Avviso;
 - ii. il rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 7 del presente Avviso;
 - iii. l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 del presente Avviso;
 - iv. la regolarità contributiva (DURC in corso di validità);
 - c) Piano Formativo Individuale (PFI) sottoscritto dal beneficiario, dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, redatto secondo il modello predisposto dalla Regione Abruzzo, (All. 2) come da art. 16 del presente Avviso;
 - d) Scheda Valutazione iniziale del tirocinio extracurriculare (All. 5A);
 - e) Curriculum Vitae dei tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore, dai quali risultino le competenze professionali, le esperienze e le capacità coerenti con il Piano Formativo Individuale;
 - f) Calendario presenze di tirocinio (All. 6);
 - g) Patto di Servizio Personalizzato in corso di validità, stipulato dal beneficiario con un Centro per l'Impiego ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 150/2015, oppure Addendum al Patto di Servizio sottoscritto dal beneficiario e dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, che includa espressamente il tirocinio oggetto della domanda tra le misure di politica attiva programmate
 - h) copia delle polizze assicurative obbligatorie:
 - i. polizza INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - ii. polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT);con indicazione del numero di polizza, della compagnia assicuratrice, del periodo di copertura e, per la polizza RC, del massimale. Le polizze devono coprire l'intera durata del tirocinio;
 - i) verbale del colloquio di orientamento di cui all'articolo 13, comma 4, del presente Avviso, sottoscritto dal beneficiario e dal tutor del soggetto promotore;
 - j) copia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario;
- 5) Qualora il beneficiario non sia in possesso di un Patto di Servizio Personalizzato valido al momento della presentazione della domanda, il soggetto promotore:
- a) Invita il beneficiario ad andare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente per la stipula del Patto di Servizio o dell'Addendum;
 - b) acquisisce copia del Patto di Servizio o dell'Addendum sottoscritto prima di presentare la domanda di autorizzazione.
- Il soggetto promotore è tenuto a verificare che il Patto di Servizio o l'Addendum sia in corso di validità e che il tirocinio sia coerente con il profilo di occupabilità e con le misure di politica attiva previste.
- 6) Il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive verifica la completezza formale della domanda e della documentazione allegata entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione. In caso di documentazione incompleta o non conforme, il Dipartimento rigetta l'istanza e comunica al soggetto promotore le motivazioni che ne hanno determinato il rigetto. L'istanza, completa di tutta la documentazione deve essere trasmessa nuovamente attraverso lo Sportello Digitale. Il termine di 15 (quindici) giorni decorrerà dalla presentazione della nuova istanza;
- 7) Il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, completata l'istruttoria, comunica l'esito della domanda al soggetto promotore entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda completa tramite posta certificata;
- 8) L'autorizzazione del tirocinio costituisce impegno vincolante del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del beneficiario ad avviare il tirocinio il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l'autorizzazione al soggetto promotore, salvo cause di forza maggiore o rinuncia motivata.
- 9) Nel caso in cui, dopo l'autorizzazione, il tirocinio non venga avviato entro i termini previsti, il soggetto promotore deve darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, indicando le motivazioni. L'autorizzazione decade automaticamente e le risorse finanziarie sono rese nuovamente disponibili.

- 10) In caso di rinuncia del beneficiario dopo l'autorizzazione e prima dell'avvio, il soggetto promotore:
 - a) comunica la rinuncia al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive entro 5 (cinque) giorni lavorativi;
 - b) comunica la rinuncia al Centro per l'Impiego presso cui il beneficiario ha stipulato il Patto di Servizio, che valuta se registrare il rifiuto di politica attiva ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 150/2015.
- 11) In caso di rinuncia del soggetto ospitante dopo l'autorizzazione e prima dell'avvio, senza giustificato motivo, il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive può disporre l'esclusione del medesimo soggetto ospitante dalla partecipazione al presente Avviso per un periodo di dodici mesi.
- 12) Il soggetto promotore comunica tramite PEC al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive la conclusione, l'interruzione anticipata o la sospensione del tirocinio, entro cinque giorni lavorativi dall'evento.

ARTICOLO 15 - ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE REGIONALE

- 1) Il Dipartimento Lavoro e Attività Produttive effettua l'istruttoria delle domande di autorizzazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificando:
 - a) la completezza formale della domanda e della documentazione allegata;
 - b) l'ammissibilità del beneficiario e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Avviso;
 - c) l'ammissibilità del soggetto ospitante, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Avviso e il rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 7 del presente Avviso;
 - d) la coerenza del Piano Formativo Individuale con gli obiettivi del presente Avviso;
 - e) la regolarità delle coperture assicurative;
 - f) la disponibilità di risorse finanziarie.
- 2) L'istruttoria è completata entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda completa. In caso di documentazione incompleta o non conforme il Dipartimento rigetta l'istanza e comunica al soggetto promotore le motivazioni che ne hanno determinato il rigetto. L'istanza, completa di tutta la documentazione deve essere trasmessa nuovamente attraverso lo Sportello Digitale. Il termine di 15 (quindici) giorni decorrerà dalla presentazione della nuova istanza;
- 3) All'esito positivo dell'istruttoria, il Dipartimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'attivazione del tirocinio, con determinazione dell'importo massimo della sovvenzione;
- 4) L'autorizzazione è comunicata al soggetto promotore tramite Posta Elettronica Certificata e contiene:
 - a) gli estremi del beneficiario, del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
 - b) la durata autorizzata del tirocinio;
 - c) l'importo massimo della sovvenzione (indennità al beneficiario);
 - d) il Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
 - e) la data di decorrenza del tirocinio, coincidente con il primo giorno del mese successivo;
 - f) eventuali prescrizioni.
- 5) Il tirocinio può essere avviato esclusivamente dopo il ricevimento dell'autorizzazione e nei termini in essa indicati. Tirocini avviati prima dell'autorizzazione, in sua assenza o in data diversa da quella autorizzata non sono riconosciuti.
- 6) In caso di diniego, il soggetto promotore può presentare nuova domanda, previa rimozione delle cause di inammissibilità.

CAPO V - GESTIONE E SVOLGIMENTO

ARTICOLO 16 - CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- 1) Il tirocinio è disciplinato da:
 - a) Convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante;
 - b) Progetto Formativo Individuale (PFI) sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e beneficiario.

- 2) La Convenzione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 e contenere i seguenti elementi essenziali:
- a) dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) finalità e obiettivi generali del tirocinio;
 - c) obblighi del soggetto promotore, di cui all'art. 17 del presente Avviso;
 - d) obblighi del soggetto ospitante, di cui all'art. 18 del presente Avviso;
 - e) modalità di attivazione e svolgimento del tirocinio;
 - f) nomi e qualifiche dei tutor assegnati;
 - g) durata della convenzione, modalità di recesso e risoluzione;
 - h) disciplina delle coperture assicurative (oneri a carico del soggetto ospitante);
 - i) disciplina dell'indennità di partecipazione;
 - j) modalità di monitoraggio, valutazione e attestazione finale;
 - k) trattamento dei dati personali.
- 3) Il Progetto Formativo Individuale deve essere redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e contenere i seguenti elementi essenziali:
- a) dati anagrafici del beneficiario e livello di istruzione;
 - b) categoria di appartenenza (fragile/altro);
 - c) dati del soggetto ospitante e sede di svolgimento del tirocinio;
 - d) tipologia di tirocinio (inserimento/reinserimento lavorativo);
 - e) settore di attività economica (codice ATECO);
 - f) area professionale di riferimento (codice CP ISTAT);
 - g) durata del tirocinio (dodici mesi) e date di inizio e fine previste;
 - h) articolazione oraria: ore mensili minime e massime, ore giornaliere massime, fascia oraria;
 - i) obiettivi formativi specifici e competenze da acquisire, con riferimento al Repertorio Regionale delle Qualifiche, ove applicabile;
 - j) attività previste come oggetto del tirocinio;
 - k) modalità di svolgimento e metodologia didattica;
 - l) modalità di valutazione in itinere e finale;
 - m) diritti e doveri del tirocinante;
 - n) entità dell'indennità mensile (€ 800,00 lordi mensili, a carico dell'avviso ed erogata tramite INPS);
 - o) estremi delle coperture assicurative (INAIL e RC);
 - p) nominativi e recapiti dei tutor (didattico e aziendale);
 - q) calendario delle attività, con indicazione delle giornate formative e di eventuali periodi presso sedi diverse.
- 4) Il Progetto Formativo Individuale è sottoscritto digitalmente o con firma autografa da:
- a) il beneficiario;
 - b) il tutor del soggetto promotore;
 - c) il legale rappresentante o delegato del soggetto ospitante;
 - d) il tutor del soggetto ospitante.
- 5) La Convenzione e il Progetto Formativo Individuale sono allegati alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 14 del presente Avviso e costituiscono parte integrante dell'autorizzazione regionale.
- 6) Eventuali modifiche al Progetto Formativo Individuale in corso di svolgimento (variazione orario, variazione tutor, variazione sede temporanea) devono essere comunicate preventivamente alla Regione Abruzzo mediante integrazione del Piano Formativo Individuale sottoscritta dalle parti.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a:
- a) verificare i requisiti di ammissibilità del beneficiario e del soggetto ospitante prima della richiesta di autorizzazione;
 - b) effettuare il colloquio di orientamento con il beneficiario e valutare l'idoneità dell'abbinamento;

- c) predisporre la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale in collaborazione con il beneficiario e il soggetto ospitante;
 - d) richiedere l'autorizzazione alla Regione Abruzzo secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14 del presente Avviso;
 - e) verificare l'avvenuta trasmissione della Comunicazione Obbligatoria (COB) da parte del soggetto ospitante prima dell'effettivo avvio del tirocinio;
 - f) individuare il tutor didattico responsabile del coordinamento e del monitoraggio del tirocinio;
 - g) monitorare il corretto svolgimento del tirocinio attraverso:
 - i. contatti periodici con il tirocinante e il soggetto ospitante;
 - ii. verifiche documentali (registri presenze, relazioni intermedie);
 - iii. almeno due visite in loco presso la sede del tirocinio, nel terzo e nono mese, senza preavviso;
 - h) verificare mensilmente la documentazione trasmessa dal tirocinante e trasmetterla alla Regione Abruzzo in sede di rendicontazione finale con proprio parere di conformità per l'autorizzazione all'erogazione;
 - i) segnalare tempestivamente alla Regione Abruzzo e agli organi ispettivi competenti eventuali irregolarità, difformità rispetto al Progetto Formativo Individuale, mancato versamento dell'indennità o utilizzo improprio del tirocinio;
 - j) predisporre il Dossier individuale del tirocinante, di cui all'articolo 24 del presente Avviso;
 - k) rilasciare l'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, di cui all'articolo 24 del presente Avviso;
 - l) conservare agli atti tutta la documentazione relativa al tirocinio per almeno dieci anni dalla conclusione;
 - m) trasmettere i dati e la documentazione richiesti dalla Regione Abruzzo per le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione.
- 2) Il soggetto promotore è responsabile della veridicità e completezza delle informazioni e della documentazione trasmessa alla Regione Abruzzo.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

- 1) Il soggetto ospitante è tenuto a:
- a) stipulare le polizze assicurative INAIL e RC prima dell'avvio del tirocinio e mantenerne la validità per tutta la durata, a proprie spese;
 - b) trasmettere la Comunicazione Obbligatoria (COB) di avvio del tirocinio al sistema informativo regionale entro il giorno antecedente l'effettivo inizio, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996, così come modificata dalla Legge n. 296/2006;
 - c) individuare il tutor aziendale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 del presente Avviso e garantirne la presenza e disponibilità per tutta la durata del tirocinio;
 - d) garantire la formazione obbligatoria del tirocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti minimi, delle durate e delle modalità di verifica di apprendimento stabiliti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17.04.2025, prima dell'inizio delle attività pratiche.

La formazione obbligatoria di cui alla presente lettera deve essere erogata esclusivamente in presenza fisica presso la sede di svolgimento del tirocinio o presso struttura idonea. È fatto divieto assoluto di erogare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza tramite modalità a distanza, anche parzialmente, in quanto incompatibile con la finalità di garantire una formazione effettiva, adeguata ai rischi specifici del luogo di lavoro e verificabile nelle competenze pratiche acquisite, come prescritto dagli artt. 37, comma 1, e dall'art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008.

L'avvenuta formazione è documentata mediante attestato sottoscritto dal soggetto erogatore, con indicazione della sede, delle date, della durata, dei contenuti e delle modalità di verifica dell'apprendimento, da conservare nel fascicolo individuale del tirocinante. In assenza di tale documentazione, il tirocinio non può essere avviato;
 - e) garantire la sorveglianza sanitaria, ove prevista in relazione ai rischi specifici ex art. 41, D.Lgs. n. 81/2008;

- f) assicurare lo svolgimento del tirocinio in conformità al Progetto Formativo Individuale, per quanto riguarda obiettivi, attività, modalità e tempistica;
 - g) mettere a disposizione del tirocinante gli strumenti, le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari allo svolgimento delle attività;
 - h) collaborare con il Soggetto Promotore nelle attività di monitoraggio e consentire le visite in loco senza preavviso;
 - i) valutare il tirocinante al termine del percorso, fornendo al Soggetto Promotore gli elementi necessari per la predisposizione dell'Attestazione finale;
 - j) trasmettere le comunicazioni obbligatorie di proroga, interruzione anticipata o conclusione del tirocinio;
 - k) non utilizzare il tirocinante per attività non previste nel Progetto Formativo Individuale o non coerenti con gli obiettivi formativi;
 - l) non adibire il tirocinante a sostituzioni di lavoratori assenti, a copertura di picchi produttivi o a mansioni che non richiedano un periodo formativo.
- 2) Il soggetto ospitante deve conservare presso la sede di svolgimento del tirocinio, ed esibire su richiesta degli organi ispettivi, la seguente documentazione:
- a) copia della Convenzione e del Progetto Formativo Individuale;
 - b) copia dell'autorizzazione regionale;
 - c) registro delle presenze;
 - d) attestati di formazione sulla sicurezza;
 - e) documentazione attestante il versamento delle quote di indennità;
 - f) polizze assicurative e quietanze.
- 3) Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 del presente Avviso e l'eventuale recupero delle somme di cui all'articolo 28 del presente Avviso.

ARTICOLI 19 - TUTORAGGIO

- 1) Per ciascun tirocinio sono designati:
- a) un tutor del soggetto promotore (tutor didattico);
 - b) un tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale).
- 2) Il tutor didattico:
- a) è individuato dal soggetto promotore tra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere;
 - b) svolge le seguenti funzioni:
 - i. elaborare il Progetto Formativo Individuale in collaborazione con il soggetto ospitante e il tirocinante;
 - ii. coordinare l'organizzazione e la programmazione del tirocinio;
 - iii. monitorare l'andamento del tirocinio attraverso azione di monitoraggio con il soggetto ospitante;
 - iv. mantenere i contatti con il tirocinante e il tutor aziendale;
 - v. verificare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera sua durata e accertare che il registro presenze sia correttamente compilato e sottoscritto giornalmente dallo stesso e dal tirocinante;
 - vi. intervenire tempestivamente in caso di criticità o irregolarità;
 - vii. predisporre il Dossier individuale e l'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite.
- 3) Il tutor aziendale:
- a) deve essere un lavoratore del soggetto ospitante in possesso di:
 - i. competenze professionali adeguate;
 - ii. esperienze e capacità coerenti con il Progetto Formativo Individuale;
 - b) può seguire contemporaneamente un massimo di tre tirocinanti;
 - c) svolge le seguenti funzioni:
 - i. favorire l'inserimento del tirocinante sul luogo di lavoro;
 - ii. affiancare il tirocinante per tutta la durata del tirocinio;

- iii. trasferire competenze tecniche e professionali;
 - iv. verificare quotidianamente la presenza del tirocinante e controfirmare il registro;
 - v. monitorare l'apprendimento e i progressi del tirocinante;
 - vi. interfacciarsi con il tutor didattico per il coordinamento delle attività;
 - vii. partecipare alla valutazione finale del tirocinante.
- 4) In caso di assenza temporanea del tutor aziendale, il soggetto ospitante deve individuare un tutor sostituto in possesso dei medesimi requisiti e darne comunicazione formale al soggetto promotore mediante integrazione del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 20 - SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E PROROGA

- 1) Il tirocinio può essere sospeso nei seguenti casi:
 - a) maternità della tirocinante;
 - b) infortunio o malattia del tirocinante di durata pari o superiore a trenta giorni di calendario;
 - c) chiusura aziendale del soggetto ospitante per almeno quindici giorni di calendario consecutivi;
 - d) causa di forza maggiore debitamente documentata.
- 2) La sospensione deve essere comunicata tempestivamente al soggetto promotore da parte del soggetto che ne è interessato. Il soggetto promotore trasmette comunicazione alla Regione Abruzzo.
- 3) Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Il termine finale del tirocinio è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
- 4) Durante il periodo di sospensione, l'indennità di partecipazione non è dovuta.
- 5) Il tirocinio può essere interrotto anticipatamente:
 - a) dal tirocinante, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta motivata al soggetto promotore e al soggetto ospitante;
 - b) dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, in caso di:
 - i. gravi inadempienze da parte del tirocinante;
 - ii. acclarata impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi;
 - iii. violazione delle disposizioni del Progetto Formativo Individuale;
 - iv. mancato adempimento degli obblighi essenziali previsti dalla Convenzione da parte del soggetto ospitante.
- 6) L'interruzione deve essere comunicata tempestivamente alla Regione Abruzzo e formalizzata mediante Comunicazione Obbligatoria di cessazione.
- 7) In caso di interruzione anticipata, l'indennità è riconosciuta per i soli mesi effettivamente svolti con almeno il 70% (settanta per cento) delle ore previste.
- 8) Il tirocinio può essere prorogato, nel rispetto della durata massima complessiva di dodici mesi (o sei mesi per tirocini formativi e di orientamento), nei seguenti casi:
 - a) necessità di completare il percorso formativo per raggiungere gli obiettivi previsti nel Progetto Formativo Individuale;
 - b) particolare complessità delle competenze da acquisire;
 - c) periodo di tempo inizialmente previsto non sufficiente per svolgere appieno il percorso formativo.
- 9) La richiesta di proroga deve:
 - a) essere inviata dal soggetto ospitante al soggetto promotore almeno quindici giorni prima della scadenza prevista del tirocinio;
 - b) indicare la durata della proroga richiesta;
 - c) specificare i motivi per cui non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo inizialmente previsto;
 - d) essere condivisa e approvata dal soggetto promotore.
- 10) La proroga deve realizzarsi con il prolungamento della durata del tirocinio e il rinvio del termine finale, a condizione che il percorso formativo prosegua senza soluzione di continuità.



- 11) Il divieto di rinnovo del tirocinio tra il medesimo beneficiario e il medesimo soggetto ospitante è disciplinato dall'art. 8, comma 8, del presente Avviso.

CAPO VI - INDENNITÀ E REMUNERAZIONI

ARTICOLO 21 - EROGAZIONE INDENNITÀ AI TIROCINANTI

- 1) L'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 9 del presente Avviso, è erogata mensilmente dall'INPS, a seguito della verifica del raggiungimento della soglia minima di presenza del 70% (settanta per cento) delle ore mensili previste dal Progetto Formativo Individuale.
- 2) L'indennità di partecipazione, di cui al primo comma, è erogata interamente dall'INPS, secondo le modalità indicate dalla Convenzione ex articolo 2, comma 6, del presente Avviso, stipulata tra la Regione Abruzzo e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Nello specifico:
 - a) A cadenza mensile, per garantire la celerità dei pagamenti, la Regione Abruzzo trasmette all'INPS i flussi mensili dei tirocinanti ammessi all'indennità, validati sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti promotori;
 - b) l'INPS provvede all'erogazione entro 30 (trenta) giorni dalla validazione;
 - c) l'INPS gestisce eventuali compensazioni con altre forme di sostegno al reddito percepite dal beneficiario.
- 3) Procedura mensile di liquidazione:
 - a) il Soggetto promotore verifica:
 - i. la regolarità del registro presenze;
 - ii. il raggiungimento della soglia del 70% delle ore mensili previste;
 - iii. la corrispondenza con le comunicazioni obbligatorie;
 - b) entro 5 (cinque) giorni dalla verifica, il soggetto promotore trasmette alla Regione Abruzzo la Richiesta di Rimborso Mensile (All. 8) sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante allegando il registro mensile delle presenze (All. 7);
 - c) La Regione Abruzzo, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione validata dal soggetto promotore:
 - i. effettua i controlli di secondo livello;
 - ii. autorizza l'erogazione dell'indennità;
 - iii. trasmette all'INPS i flussi mensili per il pagamento.
- 4) A seguito della pubblicazione del presente Avviso, saranno emanati gli indirizzi operativi ed i relativi allegati, da parte del Dipartimento competente, aventi ad oggetto le direttive tecniche, organizzative e procedurali.

ARTICOLO 22 - REMUNERAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

- 1) Al soggetto promotore è riconosciuta una remunerazione forfettaria pari a € 537,50 per ciascun tirocinio completato, a copertura di tutte le attività di cui all'articolo 17 del presente Avviso.
- 2) La remunerazione di cui al comma precedente non è riconosciuta ai Centri per l'Impiego.
- 3) La remunerazione forfettaria, di cui al primo comma del presente articolo, copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dal soggetto promotore per:
 - a) attività di orientamento, colloqui, abbinamento;
 - b) predisposizione della documentazione (Convenzione, Progetto Formativo Individuale);
 - c) istruttoria e richiesta di autorizzazione;
 - d) monitoraggio mensile e verifiche documentali;
 - e) visite in loco (almeno due nel corso del tirocinio);
 - f) predisposizione del Dossier individuale;

- g) rilascio dell'Attestazione finale delle competenze;
 - h) attività amministrative e rendicontazione.
- 4) La remunerazione è riconosciuta al soggetto promotore con riferimento ai tirocini per i quali, all'esito delle verifiche effettuate ex post, risulti che il tirocinante abbia effettivamente completato il percorso di tirocinio previsto, nel rispetto dei contenuti e della durata stabiliti nel Progetto Formativo Individuale. Ai fini del computo della durata del tirocinio, non sono considerati i periodi di sospensione previsti dall'art. 20 del presente Avviso.
- 5) Qualora, all'esito delle verifiche ex post, risulti che il tirocinio non sia stato svolto nel rispetto dei contenuti e/o della durata previsti nel Progetto Formativo Individuale, non è riconosciuta al soggetto promotore la remunerazione di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6) La richiesta di liquidazione della remunerazione è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione attestante lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del presente articolo. La mancata presentazione, anche di uno solo, dei documenti richiesti ai fini della liquidazione determina l'irricevibilità della relativa richiesta e comporta il mancato riconoscimento della remunerazione.

CAPO VII - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONI

ARTICOLO 23 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- 1) Al termine del tirocinio, il soggetto promotore provvede alla certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante, mediante predisposizione del Dossier individuale (All. 3) e rilascio dell'Attestazione finale (All. 4) di cui all'art. 24 del presente Avviso.
- 2) La certificazione delle competenze è effettuata in conformità a:
- a) il D.Lgs. 16.01.2013, n. 13 (definizione delle norme generali per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali);
 - b) il Repertorio Regionale delle Qualifiche, ove le competenze acquisite rientrino in profili professionali codificati;
 - c) gli standard minimi nazionali per la trasparenza delle certificazioni, ove applicabili.
- 3) Le competenze certificabili comprendono:
- a) competenze tecnico-professionali specifiche dell'area professionale oggetto del tirocinio;
 - b) competenze trasversali (relazionali, organizzative, problem solving, lavoro di gruppo, autonomia);
 - c) conoscenze teoriche acquisite nel contesto lavorativo.
- 4) La certificazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi:
- a) **Valutazione in itinere:** il tutor aziendale e il tutor didattico monitorano periodicamente i progressi del tirocinante rispetto agli obiettivi formativi definiti nel Progetto Formativo Individuale.
 - b) **Valutazione finale:** al termine del tirocinio, il soggetto ospitante valuta l'esperienza svolta dal tirocinante compilando una scheda di valutazione delle competenze acquisite e delle attività svolte. Il soggetto promotore effettua un colloquio finale con il tirocinante per la verifica degli apprendimenti.
 - c) **Predisposizione del Dossier individuale:** il tutor didattico raccoglie tutta la documentazione relativa al percorso formativo e predispone il Dossier individuale secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
 - d) **Rilascio dell'Attestazione finale:** il soggetto promotore rilascia l'Attestazione delle attività svolte e delle competenze eventualmente acquisite, secondo lo schema di cui all'Allegato 4.
- 5) Il Dossier individuale e l'Attestazione finale sono rilasciati entro trenta giorni dalla conclusione del tirocinio, salvo causa di forza maggiore.
- 6) La mancata predisposizione del Dossier e il mancato rilascio dell'Attestazione finale comportano il diniego della remunerazione di cui all'articolo 22 del presente Avviso.

ARTICOLO 24 - DOSSIER INDIVIDUALE E ATTESTAZIONE FINALE

- 1) Il Dossier individuale è il documento che raccoglie tutte le evidenze relative al percorso formativo del tirocinante e contiene:
 - a) anagrafica del tirocinante;
 - b) sintesi del percorso formativo e professionale precedente;
 - c) copia del Progetto Formativo Individuale;
 - d) registri delle presenze mensili;
 - e) relazioni intermedie del tutor didattico;
 - f) schede di valutazione del tutor aziendale;
 - g) eventuali elaborati, report o documenti prodotti dal tirocinante;
 - h) verbali delle visite in loco;
 - i) descrizione delle competenze acquisite;
 - j) valutazione finale del percorso.
- 2) Il Dossier individuale è predisposto dal tutor didattico secondo lo schema di cui all'Allegato 3 e conservato agli atti del Centro per l'Impiego.
- 3) L'Attestazione finale è il documento che certifica le attività svolte e le competenze acquisite dal tirocinante e contiene:
 - a) dati anagrafici del tirocinante;
 - b) denominazione e dati del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - c) tipologia di tirocinio e area professionale;
 - d) periodo di svolgimento e durata effettiva (ore totali);
 - e) descrizione delle attività svolte;
 - f) elenco delle competenze acquisite, con riferimento al Repertorio Regionale delle Qualifiche ove applicabile, o con indicazione analitica delle conoscenze e abilità;
 - g) modalità di valutazione utilizzate;
 - h) data di rilascio, firma del responsabile del Centro per l'Impiego e timbro dell'ente.
- 4) L'Attestazione finale è redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4, conforme agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze.
- 5) L'Attestazione finale è rilasciata in originale al tirocinante, in formato cartaceo con firma autografa e timbro, o in formato digitale con firma digitale del responsabile del Centro per l'Impiego.
- 6) Copia dell'Attestazione finale è conservata agli atti del Centro per l'Impiego e trasmessa alla Regione Abruzzo per l'alimentazione del sistema informativo regionale.
- 7) L'Attestazione finale costituisce titolo valido per la documentazione delle competenze acquisite nei processi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013.

CAPO VIII - MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI MONITORAGGIO

- 1) La Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento competente in materia di lavoro, assicura il monitoraggio costante dell'attuazione del presente Avviso attraverso:
 - a) raccolta dati quantitativi (tirocini attivati, conclusi, interrotti, assunzioni successive);
 - b) raccolta dati qualitativi (profili beneficiari, settori aziende, competenze certificate);
 - c) verifiche documentali a campione;
 - d) controlli in loco;
 - e) valutazione dell'efficacia e dell'impatto occupazionale.

- 2) I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere alla Regione Abruzzo, con cadenza mensile, i seguenti dati e informazioni:
 - a) numero di richieste di autorizzazione presentate per finestra temporale;
 - b) numero di tirocini autorizzati, avviati, in corso, conclusi, interrotti;
 - c) dati anagrafici e professionali dei beneficiari (nel rispetto della normativa sulla privacy);
 - d) dati identificativi dei soggetti ospitanti (denominazione, settore, dimensione);
 - e) criticità riscontrate e segnalazioni di irregolarità;
- 3) I dati di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi mediante:
 - a) piattaforma informatica dedicata, ove disponibile;
 - b) trasmissione attraverso il sistema documentale secondo i tracciati definiti dalla Regione Abruzzo, in assenza di piattaforma.
- 4) La Regione Abruzzo predispone report periodici sull'avanzamento dell'Avviso, con cadenza almeno trimestrale, contenenti:
 - a) stato di avanzamento fisico (numero tirocini per fase);
 - b) stato di avanzamento finanziario (impegni, liquidazioni, pagamenti);
 - c) analisi dei beneficiari per caratteristiche (età, genere, titolo studio, categoria);
 - d) analisi delle aziende ospitanti per settore e dimensione;
 - e) tasso di completamento dei tirocini;
 - f) tasso di inserimento occupazionale post-tirocinio;
 - g) criticità emerse e azioni correttive adottate.
- 5) I report di monitoraggio sono utilizzati per:
 - a) valutare l'efficacia dell'intervento e il raggiungimento degli obiettivi;
 - b) individuare eventuali necessità di rimodulazione dell'Avviso;
 - c) orientare le politiche regionali in materia di tirocini e politiche attive;
 - d) adempiere agli obblighi di rendicontazione verso le fonti di finanziamento nazionali.

ARTICOLO 26 - CONTROLLI IN ITINERE E VERIFICHE IN LOCO

- 1) La Regione Abruzzo effettua controlli di primo livello sull'attuazione del presente Avviso, comprendenti:
 - a) verifiche documentali sulla completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai soggetti promotori;
 - b) verifiche sulla corrispondenza tra dati dichiarati e dati presenti negli archivi amministrativi (comunicazioni obbligatorie, DURC, etc.);
 - c) controlli a campione delle autorizzazioni rilasciate;
 - d) controlli a campione delle liquidazioni delle indennità;
 - e) verifiche in loco presso le sedi dei tirocini.
- 2) I soggetti promotori effettuano, per ciascun tirocinio, almeno due visite in loco presso la sede del soggetto ospitante, senza preavviso, indicativamente nel terzo e nono mese del percorso.
- 3) Le visite in loco hanno lo scopo di verificare:
 - a) l'effettivo svolgimento del tirocinio presso la sede indicata;
 - b) la presenza fisica del tirocinante;
 - c) la coerenza delle attività svolte con il Progetto Formativo Individuale;
 - d) la presenza e l'operatività del tutor aziendale;
 - e) il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;
 - f) l'assenza di utilizzi impropri del tirocinio (sostituzione lavoratori, mansioni non formative).
- 4) Di ogni visita in loco è redatto un verbale sottoscritto dal tutor didattico, dal tutor aziendale e, ove presente, dal tirocinante. Il verbale è conservato agli atti e allegato alla documentazione finale del tirocinio.
- 5) La Regione Abruzzo effettua verifiche in loco a campione presso le sedi dei tirocini, secondo i seguenti criteri:
 - a) campione casuale stratificato: almeno il 10% dei tirocini attivi, con estrazione casuale garantendo rappresentatività per territorio, settore e dimensione aziendale;
 - b) campione mirato: tirocini per i quali emergano elementi di rischio o segnalazioni di irregolarità.

- 6) Le verifiche in loco della Regione sono effettuate senza preavviso e comprendono:
 - a) colloquio con il tirocinante;
 - b) colloquio con il tutor aziendale;
 - c) verifica del registro presenze;
 - d) verifica delle coperture assicurative;
 - e) verifica delle condizioni di lavoro e sicurezza;
 - f) esame della documentazione conservata presso la sede.
- 7) In caso di riscontro di irregolarità, la Regione Abruzzo:
 - a) redige verbale di contestazione;
 - b) applica le sanzioni di cui all'articolo 27 del presente Avviso;
 - c) avvia le procedure di recupero di cui all'articolo 28 del presente Avviso;
 - d) segnala le violazioni agli organi ispettivi competenti (Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, Guardia di Finanza).
- 8) Oltre ai controlli di primo livello effettuati dalla Regione, sono previsti controlli di secondo livello da parte delle autorità nazionali competenti (Ministero del Lavoro, Corte dei Conti, organismi di audit).

ARTICOLO 27 - IRREGOLARITÀ E SANZIONI

- 1) Costituiscono irregolarità sanzionabili le seguenti condotte del soggetto ospitante:
 - a) utilizzo del tirocinante per attività non previste dal Progetto Formativo Individuale o per sostituzione di lavoratori: interruzione immediata del tirocinio, esclusione dai benefici del presente Avviso per tre anni, recupero integrale delle somme erogate, segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
 - b) mancato rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza: interruzione immediata del tirocinio, esclusione dai benefici per 5 (cinque) anni, segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e alle autorità competenti;
 - c) assenza o inoperatività del tutor aziendale: diffida con termine per regolarizzazione di 10 (dieci) giorni, in mancanza interruzione del tirocinio ed esclusione per un anno;
 - d) mancata o irregolare tenuta del registro presenze: sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00;
 - e) dichiarazioni false o mendaci: esclusione definitiva dai benefici, recupero integrale delle somme, denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 483 e 640 c.p.;
- 2) Costituiscono irregolarità sanzionabili le seguenti condotte del soggetto promotore:
 - a) **mancato svolgimento delle visite in loco obbligatorie:** mancato riconoscimento della remunerazione di cui all'articolo 22 del presente Avviso;
 - b) **omessa o tardiva segnalazione di irregolarità:** sospensione dalla possibilità di attivare nuovi tirocini fino alla regolarizzazione;
 - c) **certificazione non veritiera o attestazioni irregolari:** revoca della remunerazione, segnalazione agli organi competenti, eventuale responsabilità disciplinare e contabile del personale;
- 3) Costituiscono irregolarità del tirocinante:
 - a) assenze ingiustificate superiori al 30% (trenta per cento) delle ore mensili per più di due mesi: interruzione del tirocinio e mancato riconoscimento dell'indennità per i mesi non svolti regolarmente;
 - b) falsificazione del registro presenze: interruzione immediata del tirocinio, esclusione dai benefici del presente Avviso, recupero delle indennità eventualmente erogate, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
- 4) Le sanzioni amministrative di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo sono irrogate dalla Regione Abruzzo mediante ordinanza-ingiunzione, ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 5) Prima dell'irrogazione delle sanzioni è garantito il contraddittorio mediante contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine di quindici giorni per la presentazione di memorie difensive.
- 6) Le sanzioni sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

ARTICOLO 28 - RECUPERO SOMME

- 1) La Regione Abruzzo procede al recupero delle somme indebitamente erogate nei seguenti casi:
 - a) accertamento di irregolarità che determinano la non ammissibilità della spesa;
 - b) dichiarazioni false o mendaci;
 - c) mancato rispetto degli obblighi essenziali previsti dal presente Avviso;
 - d) utilizzo improprio del tirocinio;
 - e) revoca dell'autorizzazione.
- 2) Il recupero riguarda:
 - a) le indennità erogate ai tirocinanti a carico dell'Avviso;
 - b) le remunerazioni erogate ai soggetti promotori;
 - c) eventuali altri costi sostenuti dalla Regione in relazione al tirocinio irregolare.
- 3) Il provvedimento di recupero è adottato dalla Regione Abruzzo mediante determinazione dirigenziale, previa contestazione degli addebiti e concessione di termine per il contraddittorio.
- 4) Il recupero è richiesto mediante ingiunzione di pagamento, con applicazione degli interessi legali dalla data di erogazione della somma indebita.
- 5) In caso di mancato pagamento entro 60 (sessanta) giorni dall'ingiunzione, la Regione procede a riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale.
- 6) Il soggetto ospitante che abbia subito provvedimenti di recupero è escluso dalla possibilità di ospitare ulteriori tirocini a valere su programmi regionali fino all'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute.
- 7) La Regione Abruzzo può avvalersi di FIRA S.p.A., mediante convenzione ai sensi dell'art. 3, L.R. 29 dicembre 2025, n. 36, per le attività di supporto tecnico e istruttorio alle procedure di recupero di cui al presente articolo. La titolarità dei provvedimenti di recupero resta in capo alla Regione Abruzzo.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA DI SUBENTRO ARAL

- 1) Il presente Avviso prevede che, a seguito della completa operatività dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARAL), istituita con L.R. 22 agosto 2025, n. 26, tutte le funzioni attualmente svolte dal Dipartimento regionale competente in materia di lavoro afferenti al presente avviso possono essere trasferite ad ARAL.
- 2) Il subentro di ARAL comporta:
 - a) trasferimento delle risorse finanziarie residue del presente Avviso;
 - b) subentro in tutte le convenzioni, autorizzazioni e provvedimenti in corso;
 - c) assunzione della gestione operativa dell'Avviso (istruttorie, autorizzazioni, controlli, pagamenti);
 - d) gestione del sistema informativo regionale e del monitoraggio;
 - e) coordinamento dei Centri per l'Impiego.
- 3) Il trasferimento delle funzioni avviene senza soluzione di continuità per i beneficiari e i soggetti ospitanti. Tutti i tirocini autorizzati e in corso proseguono regolarmente secondo le condizioni stabilite.
- 4) Il subentro è comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e di ARAL, con indicazione dei nuovi riferimenti e contatti operativi.
- 5) Il Dipartimento regionale e ARAL assicurano il necessario coordinamento per garantire la continuità amministrativa e la corretta transizione delle attività.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1) I dati personali raccolti nell'ambito del presente Avviso sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii..
- 2) Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo - Dipartimento competente in materia di lavoro.

- 3) I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
 - a) gestione dell'Avviso (istruttoria, autorizzazione, erogazione indennità);
 - b) monitoraggio e controllo dell'attuazione;
 - c) adempimento di obblighi di legge (comunicazioni obbligatorie, rendicontazione);
 - d) elaborazione di statistiche e valutazioni di impatto;
 - e) controlli da parte delle autorità competenti.
- 4) I dati sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, e conservati per il tempo necessario agli adempimenti di legge e comunque per almeno dieci anni dalla conclusione del tirocinio.
- 5) I dati possono essere comunicati a:
 - a) INPS, per l'erogazione delle indennità;
 - b) altri enti pubblici, per verifiche e controlli;
 - c) autorità giudiziarie e di polizia, ove richiesto per legge.
- 6) Gli interessati hanno diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, mediante richiesta al Titolare del trattamento.
- 7) Informative dettagliate sono fornite ai beneficiari, ai soggetti ospitanti e ai Centri per l'Impiego al momento della raccolta dei dati.

ARTICOLO 31 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

- 1) Tutti i documenti, le comunicazioni e la modulistica relativi ai tirocini finanziati dal presente Avviso devono riportare:
 - a) logo della Regione Abruzzo;
 - b) eventuali altri loghi previsti dalle fonti di finanziamento.
- 2) I soggetti ospitanti sono tenuti a dare adeguata pubblicità al tirocinio mediante:
 - a) affissione di locandina informativa presso la sede di svolgimento, contenente gli estremi dell'Avviso di finanziamento;
 - b) menzione del finanziamento pubblico in eventuali comunicazioni relative al tirocinio.
- 3) Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale www.selfi.regione.abruzzo.it.
- 4) Tutte le informazioni relative all'Avviso, alla modulistica, alle scadenze e agli esiti sono disponibili sui portali:
 - a) www.regione.abruzzo.it (sezione Lavoro)
 - b) www.selfi.regione.abruzzo.it

ARTICOLO 32 - RIFERIMENTI E CONTATTI

- 1) Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è il Responsabile dell'Ufficio Gestione Lavoro PAR GOL e Politiche Strutturali dell'Occupazione del Servizio Politiche Strutturali dell'Occupazione - DPH011.
- 2) Per informazioni sul presente Avviso è possibile contattare:
 - a) Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro e Attività Produttive - Servizio Politiche Strutturali dell'Occupazione - Ufficio Gestione Lavoro PAR GOL e Politiche Strutturali dell'Occupazione;
 - b) Pec: dph011@pec.regione.abruzzo.it
- 3) Per informazioni operative e per l'abbinamento beneficiari-aziende, i soggetti interessati possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo, i cui recapiti sono disponibili sul sito www.regione.abruzzo.it.
- 4) Il presente Avviso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 33 - INDIRIZZI OPERATIVI

- 1) Con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio competente sono approvati gli indirizzi operativi per l'attuazione del presente Avviso, contenenti:
 - a) modulistica e schemi documentali (Convenzione, PFI, registro, calendario, dossier, dichiarazioni);
 - b) procedure operative di presentazione domande;
 - c) modalità di utilizzo del sistema informativo regionale;
 - d) tracciati per la trasmissione dati;
 - e) istruzioni per monitoraggio e rendicontazione.
- 2) Gli indirizzi operativi sono pubblicati sul portale istituzionale e sul portale SELFIE contestualmente o successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.

ARTICOLO 34 – NORMA TRANSITORIA E INTRODUZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

- 1) Nella fase transitoria e fino alla piena operatività della piattaforma informatica regionale destinata alla gestione dei tirocini oggetto del presente Avviso, gli adempimenti, la trasmissione della documentazione e le richieste di liquidazione sono effettuati secondo le modalità e attraverso gli strumenti individuati dal Servizio competente.
- 2) Con successivo provvedimento del Servizio competente sarà comunicata la data a decorrere dalla quale la piattaforma informatica diverrà operativa e saranno definite le relative modalità di accesso, utilizzo e gestione degli adempimenti previsti dal presente Avviso.
- 3) A decorrere dalla data di piena operatività della piattaforma, gli adempimenti e le comunicazioni previsti dal presente Avviso dovranno essere effettuati, secondo le modalità e i termini stabiliti, attraverso la medesima piattaforma, salvo eventuali diverse disposizioni impartite dal Servizio competente.